

**ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI**  
**del COMUNE di LONDA**

L'anno **duemilaventi**, il giorno 30 del mese di settembre alle ore **12,00**, il Revisore dei Conti, Rag. Prota Maurizio, nominato con atto consiliare n. 14 del 14 marzo 2018, esecutiva ai sensi di Legge, presso il Municipio di Londa, procede all'esame della proposta di deliberazione relativa al parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale – Bilancio 2020/2022

**Oggetto: Parere**

**PREMESSA**

In data 15 aprile 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con delibera n. 07;

In data 27.07.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 con delibera n. 25;

E' stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento "Assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022 e verifica sussistenza degli equilibri di bilancio".

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Rilevato che per l'anno 2020 la scadenza per il riequilibrio di Bilancio è stata prorogata al 30 settembre 2020 con le norme anticovid;

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza dell'applicazione dell'avanzo con i limiti di cui all'art. 1 commi 897-900 della Legge 148/2018;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una duplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, a seguito adeguamento operato con la variazione di bilancio di cui alla proposta n. 48 del 17.09.2020 all'ordine del giorno del Consiglio;
- il prospetto degli equilibri economico-finanziario risultati a seguito della variazione di Bilancio proposta allo stesso Consiglio, allegato agli atti;

I. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate, sempre nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

Il Revisore Unico prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui a seguito delle variazioni apportate con la proposta di deliberazione n. 48/2020 sopra menzionata;

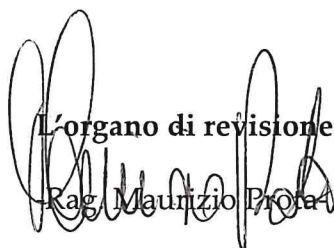
## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato che non sono necessari provvedimenti di riequilibrio in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui a seguito delle variazioni apportate con la proposta di deliberazione n. 48/2020 sopra menzionata;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30 settembre 2020 come da attestazioni dei Responsabili di Servizio allegate agli atti;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla verifica del permare degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto.

  
L'organo di revisione  
Rag. Maurizio Prota